



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in video conferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Simone Colla – Componente

Avv. Giorgio Santini - Componente

per decidere in ordine alla conferma dell'applicazione della misura cautelare disposta con ordinanza del 24 luglio 2025 nei confronti dei Tesserati:

- **OMISSIS (tessera FISE OMISSIS)**

Il Tribunale, visti gli artt. 1 e 51, secondo e terzo comma, R.G. FISE e l'art. 49, ottavo comma, Statuto FISE, in data 24 luglio 2025 accoglieva la richiesta cautelare avanzata dalla Procura Federale nei confronti dei predetti Tesserati e, per l'effetto, applicava nei loro confronti la sospensione *ex art. 6.1, n. IV, V, IX, XI RdG FISE* nonché *ex art. 51 RdG FISE* per un periodo di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Il Tribunale disponeva altresì l'audizione dei medesimi Tesserati all'udienza del 28 luglio 2025. In tale data comparivano personalmente i Tesserati con il patrocinio dei rispettivi difensori: per OMISSIS e OMISSIS gli Avv.ti Simona Bandini ed Elena Spinelli ; per OMISSIS l'Avv. Enrico Calabrese e per OMISSIS l'Avv. Michelangelo Guiducci.

Il Tribunale dava preliminarmente atto delle istanze di differimento dell'audizione pervenute quella stessa mattina da parte dei Difensori dei tesserati OMISSIS , alle quali si



associava anche la Difesa OMISSIS , al fine di approntare adeguata difesa ai loro assistiti. Dato previamente atto della rinuncia dei Difensori ad eventuali eccezioni legate al mancato rispetto del termine di tre giorni per l'audizione (come previsto dall'art. 51, terzo comma, RdG) il Tribunale, in accoglimento della suddetta istanza, rinviava la trattazione all'udienza del 30 luglio 2025, ore 17. Le Difese si impegnavano a depositare entro le ore 13 del 30 luglio 2025 dichiarazioni scritte dei minori in luogo dell'ascolto, unitamente ad eventuali documenti e note conclusive.

Tutte le Difese provvedevano nei suddetti termini. In particolare, nelle rispettive note:

A) La Difesa OMISSIS e OMISSIS rilevava, in sostanza, che dai video agli atti del procedimento non risultavano danneggiamenti. Per quanto avvenuto con OMISSIS , i disegni apposti sul corpo di OMISSIS non erano stati realizzati con pennarello indelebile ma con una matita per il trucco della OMISSIS; riferiva che tutti i ragazzi compreso il OMISSIS sono tra di loro amici ed i loro rapporti sono connotati da confidenza e convivialità *anche goliardica e burlonesca, che spesso si è estrinsecata in atti simili a quelli qui oggetto di esame*. Affermava in particolare che scrivere sulla faccia o sul corpo di un loro compagno era ritenuto dalla comitiva *uno scherzo particolarmente divertente* per poterne ridere insieme, essendone stati tutti, a turno, vittima. Ribadiva che l'intento era *una burla goliardica*, affatto simile alle altre che i ragazzi facevano in comitiva. Negava quindi l'esistenza dell'elemento soggettivo di voler arrecare male o provocare sofferenza. Chiedeva pertanto l'annullamento della sospensione cautelare o, in subordine, la sanzione della censura ovvero, in ulteriore subordine la sanzione della sospensione nella misura del minimo edittale.

B) La Difesa OMISSIS argomentava con rilevanti in larga parte sovrapponibili ai precedenti. Negava l'esistenza di danneggiamenti precisando, quanto ai danni alla pianta della struttura ospitante, che la stessa era già stata sradicata in precedenza. Quanto alle azioni nei confronti di OMISSIS, affermava che all'episodio di abbassamento dei suoi



Federazione Italiana Sport Equestri

pantaloncini e di posizionamento vicino alle sue natiche di un tubetto di dentifricio il OMISSIS non aveva partecipato né assistito. Quanto all'avergli disegnato un pene sul volto ed una svastica su una mano il OMISSIS aveva in effetti partecipato, pur non avendo materialmente eseguito detti "disegni", e comunque senza l'uso della forza o della violenza fisica. Tutto ciò secondo la Difesa denoterebbe che l'intento della comitiva fosse *di scherzare* con il OMISSIS, presumendo che lui stesso avrebbe reagito *con ilarità* nel ritrovarsi disegnati un pene sulla faccia ed una svastica sulla mano, sebbene (lo precisa la stessa Difesa) *a OMISSIS non era mai stato fatto prima alcuno scherzo, di qualsivoglia tipo o natura*. Precisava che il OMISSIS si era scusato personalmente con il OMISSIS per quanto fattogli, ribadendo trattarsi di *uno scherzo di cui ridere anche insieme*. Per quanto sopra la Difesa OMISSIS si rimetteva alla decisione del Tribunale.

C) La Difesa OMISSIS precisava che OMISSIS è il suo migliore amico, e con lui si era subito scusata per l'accaduto. Riferiva che la ragazza, *certamente sbagliando*, non aveva fatto *nulla per dissuadere gli autori a riprendere la scena con il telefonino*. Negava comunque la sua presenza all'episodio del "dentifricio". Affermava in ogni caso essersi trattato *esclusivamente di uno scherzo* e, come già successo in passato, *occasione di risate tra coetanei*. Per quanto sopra chiedeva la revoca della sanzione cautelare o in subordine la sua sostituzione con altra meno afflittiva, anche sotto il profilo della durata. Osservava, in conclusione, che in vicende come quella in argomento la finalità ultima del giudizio dovrebbe essere quella di far comprendere ai ragazzi la necessità del rispetto dei valori etici e deontologici degli sport equestri, nell'alveo, più ampio del suo valore educativo recentemente trasfuso anche nell'art. 33 della Carta Costituzionale.

All'udienza 30 luglio 2025 la Procura Federale riteneva, con riguardo al *fumus boni iuris* che gli argomenti difensivi non fossero tali da far mutare l'intendimento precedentemente espresso, risultando *ictu oculi* dai video in atti come gli odierni indagati avessero posto in essere le condotte contestate. Con riguardo al *periculum in mora* tutte le difese



Federazione Italiana Sport Equestri

qualificavano le condotte contestate come *uno scherzo*, nel novero di una serie di ulteriori scherzi che si atteggiavano a pratica consolidata della comitiva. Riteneva tuttavia che si fosse superato il limite dello scherzo e riteneva necessario sterilizzare le condotte degli Incolpandi, per evitare che potessero avere un incedere di maggiore gravità. Insisteva pertanto nella conferma della misura.

La Difesa OMISSIS si riportava alle proprie note difensive. Riteneva necessario ridimensionare l'episodio, pur ritenendo giusto far capire ai ragazzi il disvalore sociale del fatto ad essi contestato. Rilevava in ogni caso il ruolo marginale della OMISSIS nella vicenda.

La Difesa dei Tesserati OMISSIS e OMISSIS ribadiva che i loro assistiti si erano scusati con il OMISSIS e che i fatti per cui è procedimento rappresentavano nient'altro che *una modalità di relazionarsi di tutti i ragazzi coinvolti*. Si riportava per il resto alla nota difensiva depositata.

La Difesa del Tesserato OMISSIS si riportava alla memoria difensiva ed alle dichiarazioni del minore, associandosi a quanto già rilevato dagli altri Difensori. Ribadiva che non risultava provato che i minori avessero compiuto atti vandalici e quanto al resto osservava che tutti e quattro avessero chiesto scusa.

Il Procuratore Federale replicava che non si trattava, nel caso di specie, di uno scherzo innocente. Con riguardo alle scuse le riteneva apprezzabili ed oggetto di valutazione con riguardo alle attenuanti, osservando come le condotte fossero plurime e vedessero una diversa partecipazione ed intensità da parte dei vari soggetti coinvolti.

Il Tribunale si riservava.

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale hanno fondato il convincimento di questo Tribunale in ordine alla necessità di confermare la misura, rilevando la sussistenza dei



presupposti richiesti dall'art. 51, secondo comma, RdG FISE già ampiamente descritti nell'ordinanza cautelare del 24 luglio 2025. Il vaglio degli elementi d'indagine menzionati consente di delineare un quadro connotato dalla effettiva presenza dei presupposti fondanti la richiesta cautelare di cui all'art. 51, secondo comma, RdG FISE.

Gli argomenti difensivi già svolti dagli Incolpandi non paiono sufficienti a far mutare il convincimento di questo Tribunale in ordine alla misura cautelare già adottata.

In considerazione di quanto già emerso e pur dalla disamina sommaria che è propria della fase cautelare, questo Tribunale ritiene sussistere gravi, precisi e concordanti indizi di responsabilità a carico dei sigg.ri OMISSIS relativamente agli atti di violenza, molestie (anche a carattere sessuale) ed abusi, compiuti ai danni del sig. OMISSIS nonché di possibili atti di vandalismo.

Più nel dettaglio, le condotte nei riguardi del Tesserato OMISSIS devono ritenersi pacifiche, perché di fatto ammesse da tutti gli Incolpandi, benché gli stessi tentino di ridimensionarne la portata.

A giudizio di questo Collegio, quel che più rileva è il fatto che gli Incolpandi, tanto nelle loro dichiarazioni come nelle difese tecniche, non paiono dimostrare una reale comprensione del disvalore sociale e della gravità delle condotte che vengono loro contestate. E' sì vero che tutti si sono detti dispiaciuti e si sono "scusati" con il OMISSIS per i loro comportamenti, ma allo stesso tempo ritengono che i loro comportamenti, quali disegnare sul corpo degli amici peni e svastiche naziste, siano da ricondursi nell'alveo di uno "scherzo" o comunque di un "modo di relazionarsi" tra di loro. Il tutto, senza porsi neppure il dubbio circa l'esistenza o meno del consenso del OMISSIS ai loro "scherzi", presumendo che lui stesso avrebbe reagito *con ilarità* nel ritrovarsi disegnati un pene sulla faccia ed una svastica sulla mano, nonostante il fatto (dichiarato dal Tesserato OMISSIS) che *a OMISSIS non era mai stato fatto prima alcuno scherzo, di qualsivoglia tipo o natura*. Dal



Federazione Italiana Sport Equestri

che, non è dato comprendere a quale titolo i quattro Incolpandi potessero ritenere che un simile “scherzo” avrebbe scatenato (anche) l'ilarità del OMISSIS.

Per le suddette considerazioni, da una valutazione in chiave prognostica non può neppure ritenersi, con sufficiente grado di certezza, che condotte analoghe o comunque similari a quelle oggetto del presente procedimento non possano essere reiterate dagli Incolpandi.

Si impone dunque la necessità cautelare di sterilizzare il pericolo di reiterazione nel tempo necessario ad istruire il procedimento disciplinare.

Il vaglio degli elementi menzionati *supra* consente di delineare, pertanto, un quadro connotato dalla effettiva presenza dei presupposti fondanti la richiesta cautelare di cui all'art. 51, secondo comma, RdG FISE.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 51, comma 2, R.G. FISE, e l'art. 49, comma 8, Statuto Federale FISE

CONFERMA

l'ordinanza di sospensione cautelare già resa in data 24 luglio 2025 nei confronti dei Tesserati OMISSIS .

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente ordinanza all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai suddetti Tesserati presso i loro difensori costituiti, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della FISE.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025.

PRESIDENTE: Avv. Valentina Mazzotta [f.to]

COMPONENTE: Avv. Simone Colla [f.to]

COMPONENTE: Avv. Giorgio Santini [f.to]